



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 del 17/06/2021

**OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Luciano Ancora per proporre appello dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, a seguito di sentenza n. 1484/2021 emessa dal Tribunale di Lecce nel giudizio tra Monteco s.r.l. contro Comune di Parabita.**

<p><b>Pareri</b> (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale</p> <p><b>REGOLARITA' TECNICA</b> Parere Favorevole Data 17/06/2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Sig.ra Tiziana PINO)</p> <p><b>REGOLARITA' CONTABILE</b> Parere Favorevole pre impegno n.1276 Data 17/06/2021</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)</p>	<p>L'anno 2021, il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 18:35 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Stefano PRETE</b></td><td><b>Sindaco</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Elisa SECLI'</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Francesco SOLIDORO</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Francesca LEOPIZZI</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Giovanni GIAFFREDA</b></td><td><b>Assessore</b></td><td></td><td><b>Si</b></td></tr></tbody></table> <p>Partecipa VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Mirko VITALI.</p> <p>Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.</p>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>		<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																						
<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>																							
<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>																						

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

- che con atto di citazione notificato in data 3/06/2010 la società Monteco s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di Parabita, al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 1.424.689,99 a titolo di compenso o indennizzo per l'arricchimento dell'Ente territoriale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto a condizioni ritenute non remunerative dei costi effettivamente sostenuti. Deduceva, in particolare, che successivamente alla scadenza del contratto di appalto avvenuta il 31.05.2004, il Comune di Parabita aveva ordinato, ex art. 50 comma 5 TUEL ed ex art. 13 del d.lgs. 22/1997, di proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e delle sue successive integrazioni e modifiche e tanto era avvenuto sino al 30.09.2007.
- che, instaurato il contraddittorio, il Comune di Parabita si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della citazione per omesso avvertimento previsto dall'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. nonché il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
- che all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione, che confermava la giurisdizione del G.O., il processo veniva riassunto e istruito a mezzo di CTU;
- che in data 26/05/2021 veniva notificata al Comune di Parabita, da parte dell'avv. Andrea Memmo, legale della società Monteco s.r.l., la sentenza n. 1484/2021, pubblicata il 18/05/2021, acquisita al prot. del Comune al n. 11055 del 27/05/2021, emessa dal Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Eleonora Guido, con la quale ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto, ha condannato il Comune di Parabita a corrispondere alla Monteco s.r.l. euro 772.198,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale alla data delle ordinanze, nonché condannato il Comune di Parabita alla rifusione delle spese di lite in favore della Monteco s.r.l., liquidate in euro 28.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge e posto le spese di CTU a carico del Comune di Parabita, con diritto di rivalsa anche parziale della Monteco s.r.l. in caso di anticipo;

**Ritenuto** opportuno, di dover proporre appello avverso la citata sentenza al fine di salvaguardare le ragioni dell'Ente e nelle more valutare le possibili soluzioni transattive della controversia, data la complessità della vicenda;

**Considerato** che il termine ultimo per proporre appello è fissato al 18/06/2021;

**Considerato** che il Comune di Parabita è sprovvisto di Avvocatura e che non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, si rende necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno;

**Considerato** che durante il procedimento di I<sup>o</sup> grado il Comune è stato assistito dall'Avv. Luciano Ancora del Foro di Lecce, con studio in via Imbriani n. 30 Lecce, per evidenti ragioni di opportunità e di continuità processuale risulta consequenziale l'affidamento all'avv. L. Ancora del patrocinio del Comune anche nel giudizio di II<sup>o</sup> grado, che contattato per le vie brevi, ha rappresentato la disponibilità ad assumere l'incarico in argomento, per un compenso professionale complessivo di € 9.000,00 omnia, di cui € 2.700,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase

istruttoria ed € 2.300,00 per la fase decisionale;

**Precisato** che in caso di definizione stragiudiziale della lite, in pendenza del giudizio di appello, sarà riconosciuto l'importo dovuto solo per la fase di studio e introduttiva del giudizio come sopra indicato, oltre ai maggiori compensi eventualmente dovuti per la redazione dell'eventuale accordo transattivo che si quantificano sin da ora in € 1.500,00 omnia;

**Precisato** che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di tipo diretto e viene conferito in attuazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti in caso di affidamenti per importi inferiori a quarantamila euro;

**Ritenuto** altresì di conferire all'Avv. Luciano Ancora, ampio mandato di rappresentare e difendere in detta sede giudiziaria, il Comune di Parabita, munendolo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse di questo Comune;

**Visti:**

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Dato atto** che con Deliberazione C. C. n. 76 in data 29.12.2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato, il Bilancio di Previsione finanziario 2021- 2023, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);

**Verificato** che il Cap. 103 "Spese per liti", cui la somma va imputata, presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell'incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune;

**Tenuto conto:**

- che il combinato disposto degli art. 107 e 109 del "Testo Unico degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli

atti di gestione finanziaria;

- che con Decreto n. 3 del 1/06/2021 è stata nominata quale Responsabile del Settore "Risorse umane, Contenzioso" la Sig.ra Tiziana Pino con attribuzione delle funzioni previste all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

**Dato atto** che l'istruttoria è stata eseguita dalla dott.ssa Fabiana Blago;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

**Considerato:**

- che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Vice Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all'atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

**Ad unanimità di voti**, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**1) DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2) DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1484/2021 pubblicata il 18/05/2021 RG 40000390/2010 emessa dal Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Eleonora Guido, con la quale ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto, ha condannato il Comune di Parabita a corrispondere alla Monteco s.r.l. euro 772.198,82 oltre accessori, nonché condannato il Comune di Parabita alla rifusione delle spese di lite in favore della Monteco s.r.l., liquidate in euro 28.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge e posto le spese di CTU a carico del Comune di Parabita, con diritto di rivalsa anche parziale della Monteco s.r.l. in caso di anticipo.

**3) DI AFFIDARE** l'incarico di assistere questo Ente nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 1484/2021, pronunciata dal Tribunale di Lecce, I Sez.Civ., dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, all'avvocato Luciano Ancora, del foro di Lecce, con studio legale in via Imbriani,30 Lecce.

**4) DI STABILIRE** che al sopra menzionato professionista sarà corrisposto un compenso di € **9.000,00 omnia**, di cui € 2.700,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la fase decisionale;

**5) DI STABILIRE** inoltre che in caso di definizione stragiudiziale della lite, in pendenza del giudizio di appello, sarà riconosciuto l'importo dovuto per la fase di studio e introduttiva del

giudizio come sopra indicato, oltre ai maggiori compensi eventualmente dovuti per la redazione dell'eventuale accordo transattivo che si quantifica sin da ora in € 1.500,00 omnia

**6) DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'onorario da liquidare al predetto professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, sarà imputato al Cap. 103 "Spese per Liti" - Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio 2021.

**7) DI APPROVARE** l'allegato schema di disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**8) DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo sostituto, a conferire al nominato professionista, la necessaria *procura ad litem* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune.

**9) DI DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Struttura gli adempimenti conseguenti e successivi ed in particolare al Responsabile del Settore "Contenzioso", al quale la somma è assegnata, l'assunzione del relativo impegno di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**10) DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. (TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Mirko VITALI)

IL SINDACO  
f.to (Dott. Stefano PRETE)

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 959

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Mirko VITALI

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 17/06/2021

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Mirko VITALI)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mirko VITALI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita